



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Ordinanze: 49/05

Registro Generale: 1964/2004

nelle persone dei Signori:

**FRANCESCO MARIUZZO** Presidente  
**MAURO PEDRON** Ref., relatore  
**STEFANO TENCA** Ref.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella camera di consiglio del **18 gennaio 2005**

Visto il ricorso 1964/2004 proposto da:

XXXX

rappresentata e difesa da:

*GILARDONI MASSIMO*

con domicilio eletto in BRESCIA

*VIA SOLFERINO, 4  
presso la sua sede*

**contro**

*DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA  
QUESTORE DI BRESCIA*

rappresentati e difesi da:

*AVVOCATURA DELLO STATO  
con domicilio ope legis in BRESCIA  
VIA S. CATERINA, 6  
presso la sua sede*

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento della Direzione provinciale del lavoro di Brescia – Servizio Politiche del lavoro prot. n. 18157 del 26 ottobre 2004, con il quale è stata respinta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi turistici in permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi del DPCM 19 dicembre 2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA  
QUESTORE DI BRESCIA*

Udito il relatore Ref. MAURO PEDRON e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Considerato a un sommario esame:

- il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi turistici in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (collaborazione a progetto) in quanto:
  - la collaborazione a progetto non si colloca tra le professionalità di rilievo alle quali è destinata la quota disponibile di ingressi per il 2004 ex art. 3 comma 1 del DPCM 19 dicembre 2003;
  - il permesso di soggiorno turistico non rientra nella categoria dei permessi trasformabili ex art. 3 comma 2 del DPCM 19 dicembre 2003;
- tuttavia l'art. 39 comma 7 del DPR 31 agosto 1999 n. 394 consente la conversione (a fini di lavoro autonomo) di qualsiasi permesso di soggiorno "diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa". Non si può quindi escludere, nel rispetto delle quote, la conversione del permesso turistico;
- in ogni caso le categorie indicate nell'art. 3 del DPCM 19 dicembre 2003 hanno la precedenza rispetto alla conversione dei permessi turistici, in quanto si tratta di professionalità espressamente ritenute utili per lo Stato;
- l'Amministrazione è quindi tenuta a verificare se le quote per il 2004 siano state esaurite dai soggetti di cui all'art. 3 del DPCM 19 dicembre 2003. Qualora fosse rimasto un ingresso disponibile dovrà essere assegnato con effetto retroattivo alla ricorrente mediante conversione del permesso di soggiorno turistico;

Visti gli artt. 19 e 21, 8° comma, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

**P.Q.M.**

accoglie la domanda cautelare e ordina all'Amministrazione di eseguire la verifica e gli adempimenti sopra specificati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 18 gennaio 2005